

Spett.le

Comune di

Locana

Via Roma n. 5

10080 – Locana (TO)

c.a. Sindaco

Segretario Comunale

Funzionario Responsabile Ufficio Tributi

**Oggetto: Comune di Locana + Agenzia delle Entrate-Territorio/Iren Energia S.p.A. (già Iride Energia S.p.A.)
Impugnazione classamento catastale rilevante ai fini I.C.I./IMU fino all'anno 2015
Relazione sullo stato del contenzioso**

Con riferimento alla richiesta avanzata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte di fornire una relazione analitica in merito allo stato dei contenziosi insorti tra il Comune di Locana e Iren Energia S.p.A., si evidenzia quanto segue.

Iren Energia S.p.A. (già Iride Energia S.p.A.), C.F./Partita I.V.A. 09357630012, con sede in Torino, Corso Svizzera n. 95, è proprietaria, nel territorio del Comune di Locana, di una centrale idroelettrica, denominata Rosone-Telessio, catastalmente individuata al Fg. 26, Num. 13, Cat. D/7, censita per la prima volta a seguito di *doc.fu* presentato da Iride Energia S.p.A. in data 3 giugno 1996, con rendita proposta di € 18.679,21.

Con avviso di accertamento n. TO 0618220/2007 del 5 settembre 2007, l'Ufficio del Territorio di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 1, comma 546 L. 311/2004 e dell'art. 1

quinquies L. 88/2005, la rendita catastale di tale centrale, in rettifica di quella proposta a mezzo *doc.fu* da Iride Energia S.p.A. in data 3 giugno 1996, elevandola ad € 1.504.200,00, a fronte del computo delle opere idrauliche, nonché dei macchinari idraulici ed elettromeccanici.

A fronte della rettifica del classamento della centrale e della notifica di tale rendita, in data 31 dicembre 2007 il Comune di Locana notificava a Iride Energia S.p.A. gli avvisi di accertamento I.C.I. nn. 37-38 e 39/2007, mediante i quali provvedeva a recuperare la maggiore imposta dovuta per gli anni d'imposta dal 2002 al 2004, sulla base della rendita catastale rideterminata dall'Agenzia del Territorio, con irrogazione della relativa sanzione per omesso parziale versamento.

Alla luce della notifica di tali atti impositivi, Iride Energia S.p.A. impugnava avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Torino sia i sopra citati avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni dal 2002 al 2004 (R.G.R. 1166-1167/2008; 1168-1169/2008; 1170-1171/2008), sia l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia del Territorio n. TO 0618220/2007 (R.G. 4154/2007), contestando la rendita come rettificata.

A seguito del deposito del ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale n. TO 0618220/2007, il Comune di Locana interveniva nel relativo procedimento, a supporto della posizione processuale dell'Agenzia del Territorio, al fine di chiedere la conferma della rendita catastale attribuita alla centrale di proprietà della società ricorrente.

Nelle more della definizione di tale procedimento, i giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento I.C.I. notificati dal Comune di Locana per gli anni dal 2002 al 2004 venivano, invece, sospesi, ai sensi dell'art. 39, comma *1bis* D.Lgs. 546/1992, in attesa del definitivo accertamento della rendita catastale attribuibile alla centrale Rosone-Telessio.

Ad esito dell'udienza di discussione del ricorso proposto da Iride Energia S.p.A. nei confronti dell'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia del Territorio, la C.T.P. di Torino, con sentenza n. 66/14/2009, depositata in data 6 luglio 2009, in parziale accoglimento delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente, riduceva ad € 1.048.964,71 la rendita catastale attribuibile alla centrale Rosone-Telessio, a fronte della rideterminazione del valore attribuibile ai macchinari idraulici ed elettromeccanici.

Con ricorso in appello, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Torino impugnava la sentenza di primo grado avanti alla C.T.R. del Piemonte, insistendo per il riconoscimento della legittimità dell'avviso di accertamento catastale n. TO 0618220/2007 e della conseguente rendita di € 1.504.200,00.

La C.T.R. del Piemonte, con sentenza n. 41/22/2011, annullava l'avviso di rideterminazione della rendita catastale degli immobili costituenti la centrale idroelettrica di Rosone-Telesio, in quanto emesso dopo il decorso di un anno dalla presentazione del relativo *doc.fa*, in violazione della disposizione dettata dal D.M. 701/1994.

Con ricorso notificato sia ad Iren Energia S.p.A. che al Comune di Locana, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Torino impugnava la sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 41/22/2011 avanti alla Corte di Cassazione, instaurando un procedimento nell'ambito del quale il Comune di Locana si costituiva in giudizio, al pari di Iren Energia S.p.A., mediante notifica di apposito controricorso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 marzo 2014 n. 6411, in accoglimento del ricorso proposto dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Torino, cassava integralmente la sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 41/22/2011, rinviando la causa ad altra sezione del medesimo Giudice per la determinazione della rendita catastale attribuibile alla centrale.

Ad esito del giudizio di riassunzione proposto da Iren Energia S.p.A., ma non notificato al Comune di Locana, per quanto lo stesso fosse stato parte in giudizio nel ricorso sia di secondo grado che di legittimità, la C.T.R. del Piemonte – senza avere rilevato la mancata chiamata in causa del Comune di Locana – con sentenza n. 1081/03/2017, pronunciata in data 15 maggio 2017 e depositata in data 12 luglio 2017, in parziale accoglimento delle contestazioni riproposte da Iren Energia S.p.A., stabiliva che la rendita catastale attribuibile alla centrale idroelettrica di Rosone-Telesio avrebbe dovuto essere determinata escludendo le opere idrauliche dal computo degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del valore catastale, con una conseguente valorizzazione che veniva stimata da parte di Iren Energia S.p.A. in € 685.792,52.

L'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Torino non provvedeva ad impugnare avanti alla Corte di Cassazione la sentenza n. 1081/03/2017, che passava quindi in giudicato, senza che il Comune di Locana avesse avuto conoscenza dell'instaurazione del relativo procedimento.

Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2019 sia nei confronti di Iren Energia S.p.A. che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Torino, il Comune di Locana proponeva, quindi, opposizione di terzo nei confronti della sentenza n. 1081/03/2017 resa dalla C.T.R. del Piemonte, lamentando di essere stato *«indebitamente e volutamente estromesso da Iren Energia S.p.A. nel giudizio di rinvio»* e di avere subito un importante pregiudizio a fronte della rideterminazione della rendita catastale attribuibile alla centrale idroelettrica di Rosone-Telessio.

Nel proprio atto di opposizione, il Comune di Locana chiedeva, quindi, alla C.T.R. del Piemonte di rinnovare il giudizio di secondo grado, al fine di rideterminare la rendita catastale degli immobili costituenti la centrale idroelettrica di Rosone-Telessio.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, con sentenza n. 422/01/2023, depositata in data 18 ottobre 2023, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione di terzo proposto dal Comune di Locana, per i seguenti motivi:

- violazione della disciplina del processo tributario telematico, per essere stato il ricorso notificato e depositato in forma cartacea;
- inammissibilità del mezzo di impugnazione dell'opposizione di terzo nell'ambito del processo tributario, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 46/1992.

A seguito del deposito di tale decisione, il Comune di Locana conferiva mandato al nostro studio di proporre ulteriore ricorso in Cassazione, al fine di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, contestualmente non autorizzando il precedente difensore ad esperire ulteriore attività difensiva.

Nelle more della definizione di tale procedimento, in data 11 settembre 2023, Iren Energia S.p.A. ha presentato istanza di rimborso delle maggiori I.CI./IMU versate per gli anni d'imposta dal 2011 al 2015, ricalcolando le imposte dovute (anziché sulla base della rendita di € 1.504.200,00, utilizzata negli stessi anni dalla società proprietaria in sede di liquidazione

dell'imposta) sulla base della rendita di € 685.792,52, definita a seguito della sentenza n. 1081/03/2017 resa dalla C.T.R. del Piemonte.

Con propria nota in data 11 dicembre 2023, il Comune di Locana ha anticipato a Iren Energia S.p.A. la propria intenzione di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 422/01/2023 della C.G.T. di Secondo Grado del Piemonte, evidenziando di non poter assumere, fino alla definitività del relativo giudizio, alcun provvedimento in merito all'accogliibilità dell'istanza di rimborso proposta, ferma restando la sua rilevata inammissibilità, in quanto proposta tardivamente da parte di Iren Energia S.p.A. rispetto al termine decadenziale dettato dall'art. 1, comma 164 L. 206/2006, ove si consideri che la sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1081/03/2017 è stata depositata in data 12 luglio 2017 e risulta quindi essere passata in giudicato (fatto salvo il riconoscimento dell'ammissibilità dell'opposizione di terzo proposta dallo scrivente Comune) in data 12 febbraio 2018 e non in data 12 settembre 2018, come indicato nell'istanza di rimborso, che, essendo stata presentata soltanto in data 11 settembre 2023, risulta quindi tardiva.

In data 29 dicembre 2023 il Comune di Locana ha quindi notificato a Iren Energia S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Torino Territorio ricorso in Cassazione nei confronti della sentenza n. 422/01/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, instaurando un giudizio che risulta allo stato pendente (R.G.C. 1369/2024), in cui è stato evidenziato che il ruolo riconosciuto al Comune, in qualità di Ente impositore, nei giudizi relativi all'impugnazione dei classamenti catastali da cui dipenda l'applicazione dei tributi locali, non può essere ridotto a quello di parte interveniente destinata a rimettersi esclusivamente alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate-Territorio (nell'ambito di un processo nel quale il Comune non sarebbe portatore di un interesse proprio e specifico all'accertamento della corretta rendita attribuibile ad un immobile), ma deve essere valutato in modo completamente diverso, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, con conseguente riconoscimento al Comune della possibilità di partecipare attivamente al processo e di attivare di conseguenza tutti i rimedi processuali riconosciuti dal sistema giuridico per tutelare la propria posizione (nonché per garantire il rispetto del principio di capacità

contributiva dettato dall'art. 53 Costituzione, nel momento in cui dal corretto rapporto, anche processuale, tra Catasto e contribuente scaturisca la base imponibile dei tributi comunali), tra cui in particolare l'opposizione di terzo disciplinata dagli artt. 323 e 404 c.p.c., nel momento in cui il Comune sia stato illegittimamente e consapevolmente escluso dal giudizio di riassunzione, come appunto avvenuto nella fattispecie in esame.

Sarà ovviamente nostra cura relazionare il Comune in merito all'evoluzione della controversia, che – si ipotizza – non vedrà in ogni caso la discussione del ricorso proposto prima della fine del 2025, considerato anche il contestuale sviluppo dell'ulteriore giudizio relativo all'attribuzione della rendita catastale della Centrale posseduta da Iren Energia S.p.A. nel territorio comunale con riferimento agli anni 2016 e successivi.

A disposizione per eventuali richieste di chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, lì 16 maggio 2024

Studio Legale Fogagnolo

(Avv. Maurizio Fogagnolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fogagnolo', written over the typed name.